



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E

DELLE PISTE SCIISTICHE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022/2023

ENERGIA IN VETTA

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e in particolare l’articolo 4, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento per gli affari regionali ai fini dell’esercizio dei compiti in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 12, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2016 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2023;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 1° settembre 2016, di organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 novembre 2022 al n. 2829, con il quale alla dott.ssa Paola D’Avena – Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie ed è stata assegnata la titolarità del Centro di responsabilità n. 7 (C.d.R. 7) del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 gennaio 2021 al n. 219, con il quale è stato conferito al dott. Giovanni Vetrutto – Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – l’incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell’Ufficio I nell’ambito del DARA;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 8 novembre 2022, registrato dall’Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo-contabile al n. 4116 del 10 novembre 2022, con il quale è stata conferita al Cons. Giovanni Vetrutto, Coordinatore dell’Ufficio I “Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l’attività

internazionale delle autonomie regionali e locali”, delega per la gestione, con i relativi poteri di spesa, tra gli altri, del capitolo 441 “Fondo sviluppo per le montagne italiane”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, e all’articolo 55 recante “*aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che, tra l’altro, proroga l’applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 ed il Regolamento (UE) n. 1407/2013 fino al 31/12/2023;

VISTO la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 197, lettera h);

VISTA la Decisione della Commissione europea n. 476/2004 – Italia <<*Impianti a fune Prada – Costa Bella*>> e, in particolare, il punto 5, che dà atto della Decisione n. 676/2022, che ha stabilito che sono considerati impianti di rilevanza locale gli impianti ubicati in stazioni di sport invernali con meno di tre impianti e con impianti di lunghezza inferiore a tre km, oppure, in stazioni di sport invernali in cui il numero di pass settimanali venduti nell’intera stagione non supera il 15% del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000 e, in particolare, il punto 6, in cui la Commissione conclude che il sostegno finanziario accordato agli impianti che soddisfano tali criteri attualmente non costituisce “aiuto di Stato” ai sensi del TFUE;

VISTO il Decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dà facoltà alle amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione

degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per la realizzazione delle attività proprie della società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;

RITENUTO opportuno promuovere politiche di sostegno alle realtà imprenditoriali operanti nell'ambito dei territori montani, con particolare riferimento al funzionamento delle infrastrutture sportive nella gestione e nell'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo, dotate di impianti di produzione di neve programmata all'interno dei comprensori sciistici del territorio nazionale;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria", con ciò disponendo che dette Province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e, in particolare, l'articolo 1, comma 593, che, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, reca l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane » (di seguito denominato Fondo), con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;

VISTO che, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo è utilizzato per finanziare: a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani; b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano; c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna; d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane; e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento;

VISTO l'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 secondo il quale *“Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna”*;

VISTO l'articolo 1, comma 595, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 secondo il quale *“gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie (...)*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2021, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, con il quale viene istituito al capitolo 441 del C.d.R. 7, il *“Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 29 marzo 2022, registrato presso la Corte dei conti il 6 maggio 2022 al n. 1184, secondo il quale quota parte delle risorse del Fondo sopra citato, per un importo pari a 20.000.000,00 euro, è destinata a sostenere, realizzare e promuovere politiche di competenza statale per le finalità di cui al richiamato articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021, con particolare riferimento a:

- a) individuazione di progetti volti alla creazione di startup innovative per favorire l'avvio di imprese nei territori montani;
- b) avvio di iniziative di comunicazione istituzionale sui temi della montagna, con particolare riferimento al ricorrere del ventennale della *“Giornata internazionale della montagna”* che avrà come tema fondamentale *“lo sviluppo sostenibile della montagna”*, anche attraverso il lancio di un concorso di idee per l'ideazione e la definizione di un progetto grafico che sia in grado di raffigurare, sintetizzare e comunicare il tema oggetto della predetta giornata;
- c) interventi che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di educazione allo sviluppo sostenibile ed all'educazione ambientale – che costituiscono la base dell'educazione alla montagna – adottate presso le scuole secondarie di primo e secondo

grado, al fine di agevolare lo scambio di esperienze virtuose e buone pratiche, anche realizzando attività di formazione per la diffusione di tali buone pratiche;

- d) iniziative volte a premiare giovani imprenditori di montagna;
- e) introduzione di specifici temi destinati alle migliori tesi di laurea su temi della montagna (quali sostenibilità in montagna, digitalizzazione in montagna, valorizzazioni dei prodotti agroalimentari, ecc.);
- f) ricognizione e promozione delle opportunità nazionali ed internazionali volte a valorizzare le zone montane anche con riferimento alle prossime olimpiadi invernali Milano Cortina 2026;

VISTO che ai sensi del medesimo decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 29 marzo 2022, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna;

CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione del presente Avviso, si procederà all'invio della Comunicazione in esenzione alla Commissione Europea e alla registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con attribuzione del relativo codice identificativo.

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) *“DARA”*: il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - b) *“Agenzia”*: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia;
 - c) *“TFUE”*: il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;
 - d) *“Regolamento GBER”*: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 156 del 20 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- e) “*Regolamento de minimis*”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (“*de minimis*”), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
- f) “*PMI*”: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del *Regolamento GBER* e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
- g) “*ASD*”: l'Associazione Sportiva Dilettantistica;
- h) “*SSD*”: la Società Sportiva Dilettantistica;
- i) “*piattaforma informatica*”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, disponibile nella sezione dedicata alla misura nel sito istituzionale dell'*Agenzia* (www.invitalia.it).

Articolo 2

(Ambito di applicazione e finalità dell'intervento)

1. Il presente Avviso definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per il sostegno ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente Avviso, nella gestione e nell'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo, dotate di impianti di produzione di neve programmata all'interno dei comprensori sciistici del territorio nazionale, con l'esclusione delle Province Autonome di Trento e Bolzano a seguito di quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante “Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria”.
2. L'assegnazione delle agevolazioni ha la finalità di sostenere il funzionamento delle infrastrutture sportive di cui al comma 1, per i maggiori costi, di cui all'articolo 5, sostenuti nella stagione invernale 2022/2023 rispetto alla stagione invernale precedente.

3. La titolarità dell'intervento previsto dal presente Avviso è in capo al Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie – Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali. L'*Agenzia* opera in qualità di Soggetto gestore della misura agevolativa.
4. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni di cui all'articolo 9 del presente Avviso, sono affidati all'*Agenzia*.

Articolo 3

(Risorse disponibili)

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni, di cui al presente Avviso, ammontano a euro 10.802.533,87 (diecimilionioctocentoduemilacinquecentotrentatre/87) a valere sul Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane, capitolo 441, C.d.R. 7 “Affari regionali e autonomie” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provenienza esercizio finanziario 2022, secondo le ordinarie regole di gestione dell'autonomia contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili.

Articolo 4

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente Avviso i soggetti pubblici e privati, quali imprese di ogni dimensione, associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che, alla data di presentazione della domanda, devono trovarsi nelle seguenti condizioni/sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere gestori di impianti di risalita e di piste da sci (da discesa o da fondo), aventi rilevanza locale e non, dotate di impianti di produzione di neve programmata;
 - b) nel caso di imprese, essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di competenza;

- c) avere sede operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, ad eccezione che nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto previsto dal comma 4;
- d) esercitare, in misura anche non prevalente, l'attività identificata dal codice ATECO 49.39.01 (*Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano*);
- e) essere iscritte, nel caso di ASD/SSD senza scopo di lucro, al Registro CONI e/o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN) oppure Discipline Sportive Associazione (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (ETS), iscritte al Registro CIP e/o affiliate a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP), Enti di Promozione Sportiva Paralimpica;
- f) avere sede operativa attiva al momento della presentazione della domanda e nelle stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023;
- g) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
- h) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa.

2. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente Avviso i soggetti giuridici:

- a) che alla data di presentazione della domanda si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 18, del *Regolamento GBER*;
- b) che siano stati destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l'aiuto illegale;
- c) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- d) i cui legale rappresentanti o amministratori siano stati condannati per illecito sportivo da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei 3 (tre) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando;
 - e) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l'uso di sostanze dopanti nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando;
 - f) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati sanzionati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.
3. Ogni soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, del presente Avviso, può presentare una sola domanda di partecipazione.
4. Nel caso di imprese non residente sul territorio italiano, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente Avviso, la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta di erogazione dell'agevolazione.

Articolo 5

(Spese ammissibili)

1. Ai fini del presente Avviso, sono considerate ammissibili, le maggiori spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 30 aprile 2023 rispetto al periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 30 aprile 2022, relativamente alle seguenti tipologie di costi di funzionamento:
- a) energia elettrica;
 - b) approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata (ad esclusione del canone di concessione per l'utilizzo dell'acqua, ove dovuto).

2. Le spese ammissibili devono essere giustificate con idonea documentazione amministrativa e devono essere:
- a) reali ed effettive, cioè comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - b) fatturate al soggetto beneficiario entro e non oltre la data di presentazione della domanda e, chiaramente, attribuibili alle tipologie di spesa sopra richiamate e sostenute nella stagione sciistica 2022/2023;
 - c) imputate al netto dell'IVA salvo i casi in cui la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di partecipazione.

Articolo 6

(Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni sono riconosciute nella forma del contributo a fondo perduto e sono destinate a sostenere le maggiori spese della stagione invernale 2022/2023 rispetto alla stagione precedente, di cui all'articolo 5 del presente Avviso, per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, dotate di impianti di produzione di neve programmata.
2. Le agevolazioni concedibili sono riconosciute a ciascun soggetto proponente nella percentuale massima dell'80% delle spese ammissibili, di cui all'articolo 5, e per un importo non superiore a euro 70.000,00 (settantamila/00).
3. I contributi a fondo perduto, fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del *TFUE*, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione europea e come risultante dalla documentazione del richiedente, possono essere concessi a ciascuna impresa nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al *Regolamento de minimis* e al *Regolamento GBER*.
4. La rilevanza locale si configura quando si verifica, almeno, una delle seguenti condizioni:

- a) la stazione sciistica dispone complessivamente di un numero di impianti inferiore a 3 (tre) ed inoltre gli stessi hanno una lunghezza inferiore a 3 (tre) km;
 - b) il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione invernale 2022/2023, con riferimento alla stazione sciistica, non supera il 15% (quindici per cento) e del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a n. 2.000 (duemila).
5. I soggetti richiedenti, all'atto di presentazione della domanda, saranno tenuti a dichiarare tali dati in autocertificazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
 6. Il *DARA*, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni inerenti alle dichiarazioni presentate dai soggetti proponenti relative ai commi 4 e 5, del presente articolo.

Articolo 7

(Procedura di accesso e domanda di partecipazione)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse mediante una procedura a sportello, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
2. La domanda di partecipazione può essere compilata e presentata dalle ore 12:00 del giorno 30 giugno 2023.
3. Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate e trasmesse esclusivamente in via telematica, utilizzando la *piattaforma informatica* messa a disposizione dall'*Agenzia* sul sito istituzionale, nella sezione dedicata alla misura.
4. Le domande di partecipazione trasmesse tramite canali diversi dalla piattaforma informatica dedicata non saranno prese in esame.
5. La compilazione e l'invio della domanda di partecipazione sono riservati al rappresentante legale dell'impresa richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, nonché ad eventuali soggetti delegati, previsti dall'articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
6. La domanda di partecipazione ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal rappresentante legale dell'impresa richiedente, la quale deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.
7. La domanda di partecipazione può essere compilata e presentata mediante:

- a. accesso alla *piattaforma informatica* dell'*Agenzia* tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS);
 - b. inserimento delle informazioni per la compilazione della domanda del contributo a fondo perduto;
 - c. generazione della domanda di cui al precedente punto b), in formato .pdf, contenente le informazioni e i dati forniti e successiva apposizione della firma digitale del rappresentante legale dell'impresa;
 - d. trasmissione della domanda attraverso il caricamento in piattaforma del relativo modulo di cui al precedente punto c), unitamente alla documentazione prevista dal presente Avviso.
8. Relativamente alla documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, le imprese dovranno trasmettere:
- a. copia delle fatture elettroniche relative alle spese di cui all'articolo 5 del presente Avviso;
 - b. copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD, assegno non trasferibile, bancomat, carta di credito aziendale, accompagnata dall'evidenza della quietanza su conto corrente che attesti il trasferimento del denaro tra beneficiario e fornitori. L'impresa beneficiaria è tenuta ad effettuare distinti pagamenti per ciascuna delle fatture;
 - c. copia dell'estratto conto della banca, da cui risulti l'addebito e che mostri chiaramente l'importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso.
9. Ai fini della rendicontazione si chiarisce che:
- a. tutte le fatture devono essere ricomprese nel periodo di cui all'art. 5 comma 1;
 - b. tutte le fatture devono essere quietanzate;
 - c. il soggetto beneficiario è tenuto in ogni caso a fornire ulteriore documentazione richiesta dal soggetto gestore ai fini delle verifiche per l'erogazione del contributo a fondo perduto.
10. La domanda di partecipazione deve pervenire completa delle informazioni previste in ogni sua parte e nei relativi allegati.
11. Nei casi di incompletezza o non chiarezza della richiesta e degli allegati presentati, l'*Agenzia* procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti al soggetto beneficiario.

12. Ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto è verificata la completezza e la regolarità della richiesta, compresa l'assenza del soggetto beneficiario tra le imprese che hanno ricevuto aiuti illegali, tramite consultazione dei dati contenuti sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato istituito dall'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni.
13. I dati inseriti nella domanda di partecipazione devono corrispondere alle informazioni riscontrabili nel Registro delle imprese. La domanda deve pervenire completa delle informazioni previste in ogni sua parte e nei relativi allegati.
14. Nella domanda di partecipazione il legale rappresentate, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà indicare gli elementi relativi alla sezione anagrafica dell'impresa richiedente e del legale rappresentante, nonché eventuale delegato e referente, il costo complessivo e il dettaglio delle singole voci di spesa ai sensi dell'articolo 5 del presente Avviso.
15. L'esaurimento delle risorse è comunicato con Avviso pubblicato sul sito istituzionale del *DARA*.

Articolo 8

(Concessione ed erogazione delle agevolazioni)

1. La concessione dei contributi è disposta dall'*Agenzia*, a seguito dell'istruttoria effettuata sulle istanze pervenute, secondo l'ordine cronologico delle domande e previa verifica dei requisiti sopra indicati. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali controlli successivi, che dovessero comportare rettifiche al riconoscimento del contributo.
2. L'erogazione del contributo a fondo perduto è autorizzata nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al *Regolamento de minimis* e al *Regolamento GBER*.
3. L'erogazione del contributo ai beneficiari è effettuata subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa e alla verifica di inadempimenti, ai sensi dell'articolo 48 *bis* del DPR 29 settembre 1973, n. 602, secondo le disposizioni vigenti.
4. In caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso, l'*Agenzia*, in qualità di soggetto gestore, procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento

dell'istanza, secondo quanto previsto all'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

5. Il contributo a fondo perduto, di cui al presente Avviso, è erogato a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda.

Articolo 9

(Monitoraggio, ispezioni e controlli)

1. Il *DARA* e l'*Agenzia*, in ogni fase del procedimento, possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, con l'obiettivo di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni. Ai predetti fini, nonché per la prevenzione e il contrasto della corruzione, delle frodi, e per evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico, il *DARA* può avvalersi della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Articolo 10

(Revoche)

1. L'incentivo di cui al presente Avviso, fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa, sono revocati:
 - a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza o la perdita di uno dei requisiti soggettivi od oggettivi di cui all'articolo 4;
 - b) in caso di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
 - c) nel caso in cui la documentazione presentata, ai sensi degli articoli precedenti, contenga elementi non veritieri o sia incompleta;
 - d) in caso di falsità delle dichiarazioni rese.

Nel caso di revoca degli incentivi il soggetto beneficiario sarà obbligato alla restituzione delle eventuali

somme erogate per la realizzazione del programma d'investimento, secondo le modalità e i termini che verranno indicati nella relativa richiesta di restituzione trasmessa dall'*Agenzia*.

Articolo 11

(Disposizioni finali)

1. Il presente Avviso e i successivi atti sono pubblicati sul sito istituzionale del *Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie* e dell'*Agenzia*.
2. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 7 del presente Avviso, non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore dei soggetti proponenti.

Roma, 24 maggio 2023

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
Cons. Giovanni Vetrutto